

COMUNE DI TODI

PROVINCIA DI PERUGIA



***REGOLAMENTO DEL CORPO
POLIZIA LOCALE***

Emanato ai sensi degli artt. 4 e 7 della Legge 07 marzo 1986, n° 65

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

CAPITOLO I - PRINCIPI GENERALI

- Art.1 - La Polizia Locale
- Art.2 - Funzioni, compiti ed ambito territoriale della Polizia Locale
- Art.3 - Funzioni di Polizia Giudiziaria
- Art.4 - Funzioni di Polizia Stradale
- Art.5 - Funzioni di Pubblica Sicurezza
- Art.6 - Collaborazione con le forze di Polizia dello Stato
- Art.7 - Funzioni del Sindaco
- Art.8 - Istituzione del Corpo di Polizia Locale
- Art.9 - Disposizioni generali e di rinvio

CAPITOLO II - ORDINAMENTO DEL CORPO DI POLIZIA LOCALE

- Art.10 - Personale
- Art.11 - Ordinamento
- Art.12 - Dotazione organica
- Art.13 - Dipendenza
- Art.14 - Attribuzioni del Comandante
- Art.15 - Attribuzioni del Vicario Incaricato
- Art.16 - Compiti degli addetti al coordinamento e controllo
- Art.17 - Compiti degli Agenti

CAPITOLO III - NORME SPECIALI DI ACCESSO

- Art.18 - Requisiti particolari di accesso alle varie qualifiche
- Art.19 - Requisiti psico - fisici
- Art.20 - Accesso alle qualifiche superiori a quella di Agente
- Art.21 - Commissione di esami
- Art.22 - Nomina - Periodo di prova - Giuramento
- Art.23 - Servizio volontario

CAPITOLO IV – MOBILITA’ – DISTACCHI – COMANDI

- Art.24 - Mutamento di mansioni
- Art.25 - Mobilità
- Art.26 - Missioni ed operazioni esterne di Polizia
- Art.27 - Distacchi, Comandi e Rinforzi

CAPITOLO V - NORME DI COMPORTAMENTO

- Art.28 - Disciplina in servizio
- Art.29 - Dipendenza Gerarchica
- Art.30 - Norme generali di condotta
- Art.31 - Comportamento in servizio
- Art.32 - Doveri del Personale
- Art.33 - Il saluto
- Art.34 - Presentazione in servizio
- Art.35 - Servizio a carattere continuativo
- Art.36 - Obbligo di reperibilità
- Art.37 - Sede di servizio
- Art.38 - Segreto d'Ufficio e riservatezza
- Art.39 - Cura della persona

Art.40 - Uso, Custodia e Conservazione di Armi, Attrezzature e Documenti
Art.41 - Guida veicoli

CAPITOLO VI - NORME DI ESECUZIONE DEI SERVIZI

Art.42 - Ordine di servizio
Art.43 - Obbligo di intervento, rapporto e consegna atti
Art.44 - Polizia di Quartiere
Art.45 - Collegamento dei servizi via radio
Art.46 - Servizi effettuati per conto di privati
Art.47 - Efficacia dei Servizi

CAPITOLO VII - RIPOSI - CONGEDI E ASSENZE

Art.48 - Orari e turni di servizio
Art.49 - Riposo settimanale - Festività
Art.50 - Congedo Ordinario
Art.51 - Congedo straordinario - Aspettativa
Art.52 - Permessi - Recuperi
Art.53 - Obbligo dell'avviso in caso di assenza

CAPITOLO VIII - INABILITA FISICA - MALATTIE - ASSISTENZA E PREVIDENZA

Art.54 - Temporanea inabilità fisica
Art.55 - Malattie contratte in servizio o dipendenti da causa di servizio
Art.56 - Visite Mediche di controllo
Art.57 - Assistenza e previdenza

CAPITOLO IX - FORMAZIONE - AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE ADDESTRAMENTO FISICO

Art.58 - Formazione di base per Agenti
Art.59 - Qualificazione professionale per gli addetti al Coordinamento e Controllo
Art.60 - Altri Corsi di istruzione professionale
Art.61 - Aggiornamento professionale
Art.62 - Addestramento fisico

CAPITOLO X - UNIFORMI - ARMI - DOTAZIONI

Art.63 - Uniforme di servizio
Art.64 - Cura dell'Uniforme
Art.65 - Servizio in Uniforme ed eccezioni
Art.66 - Gradi e distintivi
Art.67 - Arma d'ordinanza
Art.68- Tessera di Riconoscimento
Art.69 - Placca di servizio
Art.70 - Strumenti operativi e veicoli in dotazione
Art.71 - Uso e manutenzione dei veicoli in dotazione

TITOLO II - PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI, ENCOMI - NORME FINALI

CAPITOLO XI - ENCOMI – PUNIZIONI

Art.72 - Encomi ed Elogi
Art.73 - Sanzioni Disciplinari

CAPITOLO XII - FESTA DELLA POLIZIA - NORME FINALI

Art.74 - Festa annuale del Corpo di P.L.
Art.75 - Scorte d'onore
Art.76 - Bandiera
Art.77 - Patrocinio legale
Art.78 - Norme finali
Allegato A tabella vestiario

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

CAPITOLO I - PRINCIPI GENERALI

Art.1- La Polizia Locale

La Polizia amministrativa locale è l'insieme delle attività di polizia che vengono esercitate dai competenti organi istituzionali del Comune nell'ambito del territorio municipale, escluse quelle riservate dalla legge alla competenza delle Autorità Statali.

Essa si identifica nell'attività diretta ad attuare le misure amministrative preventive e repressive affinché dall'azione dei soggetti giuridici privati e pubblici non derivino danni sociali alla Comunità ed alle Istituzioni.

Art.2 - Funzioni, compiti ed ambito territoriale della Polizia Locale

La Polizia Locale svolge le funzioni ed i compiti istituzionali previsti dalla vigente legislazione statale e regionale, dai regolamenti generali e locali ottemperando altresì alle disposizioni amministrative emanate dagli Enti e dalle Autorità competenti.

L'ambito territoriale ordinario di competenza delle attività di Polizia Locale è quello del Comune, ovvero anche quello degli Enti eventualmente associati o convenzionati, fatti salvi i casi indicati nei successivi articoli 26 e 27 e fatto salvo quanto previsto dall'eventuale ius superveniens.

La Polizia Locale provvede a:

- a) vigilare sull'osservanza delle leggi, dei regolamenti e delle altre disposizioni emanate dallo Stato, e dagli Enti Locali, con particolare attenzione per quelle concernenti: la Polizia amministrativa Locale, annonaria, di sicurezza, ambientale;
- b) svolgere i servizi di polizia stradale, ai sensi dell'art. 11 del D.L.vo 30 aprile 1992, n. 285, "Nuovo codice della strada" e successive modificazioni ed integrazioni;
- c) prestare opera di soccorso in occasione di pubbliche calamità e disastri, nonché in caso di incidenti in cui siano coinvolti i cittadini;
- d) assolvere incarichi di informazione, di indagine, di accertamento, a richiesta delle Autorità ed uffici autorizzati;
- e) assolvere ai controlli di Polizia Amministrativa nelle materie attribuite agli Enti Locali dal D.P.R. 24/07/1977 n. 616, dal D. Legislativo 31 marzo 1989 n. 112 e dalle altre normative in materia ;
- f) prestare i servizi d'ordine, di vigilanza, di scorta, e di rappresentanza connessi all'espletamento delle attività istituzionali del Corpo;
- g) svolgere le funzioni di tutela della sicurezza, del patrimonio pubblico e privato, nonché dell'ordine e del decoro pubblico e della quiete pubblica ;
- h) adempiere alle istruzioni di servizio ed alle altre incombenze proprie ;
- i) collaborare ai servizi ed alle operazioni di protezione civile demandate dalla legge .

Art.3 - Funzioni di Polizia Giudiziaria

Il personale che svolge servizio di Polizia Locale, esercita ex-lege, funzioni di Polizia Giudiziaria assumendo a tal fine la qualità:

- a) di agente di Polizia Giudiziaria, riferita agli Agenti;
- b) di ufficiale di Polizia Giudiziaria, riferita agli addetti al coordinamento e al controllo e al Comandante

Art.4 - Funzioni di Polizia Stradale

Il personale che svolge servizio di Polizia Locale, esercita, ex-lege, servizio di Polizia Stradale, consistente in:

- a) prevenzione ed accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale;
- b) rilevazioni tecniche degli incidenti stradali;
- c) predisposizione ed esecuzione dei servizi diretti a regolare il traffico;
- d) servizi di scorta per la sicurezza della circolazione;
- e) tutela e controllo sull'uso della strada.

Il personale della Polizia Locale concorre altresì alle operazioni di soccorso automobilistico e stradale in genere.

Art.5 - Funzioni di Pubblica Sicurezza

Il personale che svolge servizio di Polizia Locale, esercita anche funzioni ausiliarie di pubblica sicurezza, rivestendo a tal fine la qualifica di agente di pubblica sicurezza.

Il Prefetto, previa comunicazione del Sindaco, conferisce al suddetto personale la qualifica di agente di pubblica sicurezza, dopo aver accertato il possesso dei seguenti requisiti:

- a) godimento dei diritti civili e politici;
- b) non aver subito condanne a pene detentive per delitti non colposi, o non essere stato sottoposto a misure di prevenzione;
- c) non essere stato espulso dalle forze armate o dai corpi militarmente organizzati o destituito da pubblici uffici.

La qualità di Agente di Pubblica Sicurezza, viene dichiarata decaduta dal Prefetto ove, sentito il Sindaco, venga accertato il venir meno di alcuno dei requisiti indicati al precedente comma.

Art.6 - Collaborazione con le forze di Polizia dello Stato

Il personale, nell'ambito territoriale dell'Ente di appartenenza e nei limiti delle proprie attribuzioni, collabora con le Forze di Polizia dello Stato, previa disposizione del Sindaco, quando ne venga fatta, per specifiche operazioni, richiesta motivata dalle competenti Autorità.

Nei casi contingibili la disposizione può essere impartita dal Comandante. In tal caso ne deve essere data immediatamente comunicazione al Sindaco.

Durante dette operazioni il personale dipende operativamente e funzionalmente dalle competenti Autorità di Pubblica Sicurezza pur nel rispetto delle eventuali intese intercorse con le dette Autorità.

Art.7 - Funzioni del Sindaco

Il Sindaco o l'Assessore da lui delegato, sovrintende alla Polizia Locale.

Art.8 - Istituzione del Corpo di Polizia Locale

Ai sensi degli artt. 1 e 7 della Legge 07/03/1986, n.65 e della Legge Regionale n. 1 del 25/01/2005 art. 9, è istituito il Corpo di Polizia Locale, la cui organizzazione e funzionamento sono disciplinati dalle disposizioni contenute nel presente Regolamento e dalle normative cui fa rinvio il successivo articolo.

Il Corpo Polizia Locale, all'interno della struttura organizzativa e dell'apparato dell'Ente, è individuato quale struttura unitaria e autonoma.

Art.9 - Disposizioni generali e di rinvio

Al personale del Corpo di Polizia Locale si applicano le disposizioni che disciplinano lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale dipendente del Comune contenute nel Regolamento Organico dell'Ente, nel CCNL e negli accordi di comparto emanati e da emanare, in esecuzione della normativa vigente, fatte salve quelle particolari definite dal presente Regolamento e, per quanto in esso non previsto, dalla Legge 07.03.1986, n. 65 e dalla Legge Regionale.

Salvo che non sia diversamente stabilito, tutte le disposizioni del presente Regolamento, riferite generalmente agli agenti, si applicano a tutti gli appartenenti al Corpo di Polizia Locale.

CAPITOLO II - ORDINAMENTO DEL CORPO DI POLIZIA LOCALE

Art.10 – Personale

Il personale adempie, ai compiti ed alle funzioni d'Istituto previste dalle vigenti disposizioni in materia ed in particolare a quelle definite nella Legge 7 marzo 1986 n.65, nella Legge Regionale e nel presente Regolamento.

Gli addetti alla Polizia Locale possono essere destinati solo occasionalmente, in casi di comprovata necessità e urgenza, a svolgere attività e compiti diversi da quelli previsti dalle suddette norme.

Art.11 – Ordinamento

Per l'espletamento dei compiti di istituto il Corpo di Polizia Locale, è organizzato secondo criteri di funzionalità, economicità ed efficienza, avuto riguardo ai flussi della popolazione ed alla morfologia del territorio, alle caratteristiche socio economiche della comunità, nel rispetto delle norme e dei principi ispiratori che disciplinano il decentramento amministrativo, in base alle specifiche normative vigenti.

Per tali finalità il Corpo si articola in unità operative complesse denominate reparti, le quali rappresentano le microstrutture, costituite per l'assolvimento di competenze specifiche.

La definizione dei reparti, finalizzati al raggiungimento degli obiettivi ed al più efficiente ed efficace utilizzo delle risorse umane, sono oggetto di determinazione del Comandante del Corpo.

I carichi di lavoro, le dotazioni organiche e l'assegnazione del personale ai reparti, è disposta dal Comandante. I reparti possono essere ulteriormente articolati in nuclei, squadre e distaccamenti che possono avere anche autonomia dai reparti stessi, in base alle disposizioni del Comandante.

I reparti possono essere affidati agli Istruttori direttivi (ufficiali), mentre i nuclei, le squadre o i distaccamenti possono essere affidati ad istruttori addetti al coordinamento e controllo (sottoufficiali).

La nomina di addetto al coordinamento e controllo (sottoufficiale) di cat. C avviene tramite selezione interna per titoli con determinazione del Comandante del Corpo.

Art.12 - Dotazione organica

La dotazione organica del personale come previsto dalla legge regionale n. 1 del 25.1.2005, è la seguente:

- Agenti;
- Istruttori addetti al coordinamento e controllo (sottoufficiali);
- Istruttori direttivi (ufficiali);
- Vice Comandante;
- Comandante del Corpo.

Art.13 - Dipendenza

Il Corpo di Polizia Locale dipende funzionalmente dal Sindaco.

Tutte le richieste degli Uffici comunali devono essere rivolte al Comandante del Corpo.

Al personale è vietato corrispondere, salvo casi di assoluta urgenza, a richieste di servizi pervenuti direttamente.

Chi ha ricevuto l'ordine urgente non per la normale via gerarchica è tenuto a darne, appena possibile, notizia al Comandante del Corpo.

Art.14 - Attribuzioni del Comandante.

Il Comandante espleta le proprie funzioni secondo i principi generali che ne regolano i compiti nell'ambito delle pubbliche amministrazioni in base alle normative vigenti, al fine di garantire la piena concordanza dell'azione del Corpo di Polizia Locale con gli obiettivi e le scelte degli organi istituzionali.

Gli compete altresì la direzione, l'organizzazione, l'addestramento ed il controllo degli appartenenti al Corpo.

In particolare:

- dirige egli stesso i servizi tutte le volte che ne ravvisa la necessità;
- cura l'aggiornamento tecnico - professionale dei componenti il Corpo;
- dispone dell'impiego tecnico - operativo del personale dipendente assegnandolo ai reparti, ai nuclei, alle squadre, ai distaccamenti ed ai servizi speciali, a seconda dei requisiti e delle attitudini dei dipendenti e delle necessità operative;
- dispone servizi ispettivi per accertare che tutti i dipendenti adempiano ai loro doveri secondo le direttive impartite;
- provvede a tutti i servizi diurni e notturni, ordinari e straordinari di istituto a mezzo ordini giornalieri di servizio, anche attraverso il personale sottordinato;
- coordina i servizi e le operazioni di protezione civile demandate dalle leggi e regolamenti al Comune su delega del Sindaco;
- assegna i segni distintivi di grado e di specialità previsti da leggi e regolamenti e a seconda del grado e categoria posseduta determina le denominazioni degli appartenenti al Corpo;
- attribuisce note di merito al personale ritenuto meritevole;
- propone encomi al personale ritenuto meritevole;
- nomina il vice comandante.

Con riferimento alla peculiare attività del Corpo, provvede altresì:

- ad attività di studio, ricerca ed elaborazione dei programmi, piani e progetti;
- al controllo e verifica dei risultati conseguenti l'attività svolta;

- ad attività di direzione e coordinamento del personale dipendente;
- a curare la corretta procedura nella formazione degli atti amministrativi firmandone le relative proposte;
- ad assumere atti e determinazioni ai sensi di legge e regolamento;
- a curare il mantenimento delle migliori relazioni con l'autorità Giudiziaria, con i Comandi d'arma e di Polizia;
- ad esprimere pareri su progetti, programmi, interventi, atti e provvedimenti che riguardino la circolazione stradale;
- a segnalare al Sindaco, fatti e situazioni da valutare allo scopo di migliorare la funzionalità e l'efficienza dei servizi comunali;
- a rappresentare il Corpo nei rapporti interni ed esterni in occasione di funzioni e manifestazioni pubbliche;
- a compiere quant'altro demandato dai contratti di comparto al personale comunale di pari qualifica assumendone conseguentemente le connesse responsabilità civili, penali ed amministrativo - contabili.

Le funzioni di Comandante comportano un impegno a tempo pieno ed esclusivo e la disponibilità delle prestazioni in orari di lavoro non determinati e corrispondenti alle esigenze della Polizia Locale, indipendentemente dall'inquadramento giuridico-amministrativo in godimento.

Art.15 – Attribuzioni del Vice Comandante

L'istruttore (Ufficiale), nominato quale Vice dal Comandante, lo sostituisce in caso di assenza o impedimento. Assume le funzioni proprie del Comandante nei periodi di assenza o impedimento del medesimo.

Art.16 - Compiti degli istruttori direttivi e addetti al coordinamento e controllo

Gli istruttori direttivi (ufficiali) e gli addetti al coordinamento e controllo (sottoufficiali) coadiuvano il Comandante dal quale direttamente dipendono e curano l'organizzazione ed il coordinamento degli appartenenti alle qualifiche inferiori accertando la corretta esecuzione dei servizi interni ed esterni affinché l'attività svolta corrisponda alle direttive impartite.

Verificano che il personale dipendente sia curato nella persona e l'uniforme sia indossata correttamente e con decoro.

Controllano con ispezioni la buona conservazione delle dotazioni.

Espletano ogni altro incarico loro affidato, nell'ambito dei compiti istituzionali, dai superiori cui rispondono direttamente.

Agli Istruttori direttivi può essere affidata la responsabilità di unità operative complesse.

Art.17 - Compiti degli Agenti

Gli agenti devono assolvere con cura e diligenza i doveri d'ufficio e di servizio, nel rispetto delle leggi, dei Regolamenti, delle ordinanze, delle istruzioni e delle direttive ricevute, collaborando tra loro ed integrandosi a vicenda, in modo che il servizio risulti efficiente e funzionale.

Oltre ad improntarsi al senso di disciplina verso i superiori e di cortesia e lealtà verso i colleghi, la condotta degli Agenti deve caratterizzarsi, al fine di ispirare fiducia e credibilità nell'Istituzione di appartenenza, per la correttezza e l'irrepreensibilità.

Non possono essere impegnati in servizi diversi da quelli inerenti le funzioni istituzionali della Polizia Locale.

CAPITOLO III - NORME SPECIALI DI ACCESSO

Art.18 - Requisiti particolari di accesso alle varie qualifiche

Per essere ammessi al concorso per l'accesso alle varie qualifiche della Polizia Locale, oltre quanto richiesto dal Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi, gli interessati devono dichiarare di possedere, mediante autocertificazione, i seguenti requisiti:

- a) idoneità fisica, psichica ed attitudinale al servizio incondizionato nella Polizia Locale;
- b) titolo di studio previsto per le singole qualifiche dal contratto di comparto
- c) età stabilita dal bando di concorso e, comunque, non inferiore agli anni 18;
- d) trovarsi nelle condizioni soggettive previste dall'art.5, 2° comma, della legge 65/ 1986;
- e) essere in possesso, della patente di abilitazione alla guida di autoveicoli e/o motoveicoli, a seconda di quanto previsto dal bando di concorso e del servizio da espletare;
- f) essere in possesso dei requisiti per rivestire la qualità di Agente di P.S.

Non sono ammessi al concorso coloro che sono stati espulsi dalle Forze Armate dai Corpi militarmente organizzati o destituiti dai pubblici uffici, che hanno riportato condanne a pene detentive per delitto non colposo o sono stati soggetti a misure di prevenzione, che siano obiettori di coscienza, che abbiano optato per il servizio sostitutivo civile, ovvero abbiano ostantiva all'uso delle armi.

Art.19 - Requisiti psico- fisici

Il bando di concorso, a seconda del servizio da espletare, può prevedere che i candidati debbano essere in possesso dei seguenti requisiti psico - fisici:

- a) sana e robusta costituzione fisica;
- b) una determinata statura in altezza;
- c) normalità del senso cromatico e luminoso;
- d) udito normale con percezione della voce sussurrata a sei metri da ciascun orecchio;
- e) apparato dentari tale da assicurare una funzione masticatoria;
- f) avere un 'visus' di dieci decimi per ciascun occhio anche con correzione di lenti.

L'eventuale vizio di rifrazione non potrà superare i seguenti limiti:

- g) miopia ed ipermetropia: 3 diottrie in ciascun occhio;
- h) astigmatismo regolare, semplice e composto, miopico ed ipermetrope: 3 diottrie quale somma dell'astigmatismo miopico ipermetrope in ciascun occhio;
- h) essere immuni da qualsiasi malattia ed indisposizione fisica che possa comunque ridurre il completo ed incondizionato espletamento del servizio d'istituto (sono comunque da considerare indisposizioni fisiche quelle specificate dall'art.2 del D.P.R. 23/12/1983 n.904).

Art.20 -Accesso alle qualifiche superiori a quella di Agente

L'accesso ai posti di:

- Istruttore Direttivo di cat. D (ufficiale) avviene tramite pubblico concorso per titoli ed esami o corso - concorso; nel rispetto delle norme di legge possono essere ammessi al concorso gli Agenti e gli Addetti al coordinamento e controllo di cat. C in servizio da almeno tre anni presso la Polizia locale e che non abbiano riportato sanzioni disciplinari superiori alla censura negli ultimi due anni;
- Comandante, avviene tramite pubblico concorso, ovvero mediante incarico conferito dal Sindaco ad appartenente alla Polizia Locale con contratto a tempo determinato ai sensi delle normative vigenti; egli può essere inquadrato anche nella categoria inferiore e quella apicale dell'Ente.

Art.21 - Commissione di esami

La Commissione d'esame è composta da n. 3 (tre) esperti di provata competenza nelle materie di concorso, di cui almeno uno con qualifica di Ufficiale di Polizia Giudiziaria appartenente alla Polizia Locale.

Art.22 - Nomina - Periodo di prova – Giuramento

Per la nomina, il giuramento e il periodo di prova si applicano le norme vigenti.

Art.23 -Servizio volontario

Il Corpo di Polizia Locale può usufruire, per ausilio in alcune funzioni e/o compiti istituzionali, di personale volontario e/o ausiliario.

CAPITOLO IV - MOBILITA - DISTACCHI – COMANDI

Art.24 - Mutamento di mansioni

I dipendenti riconosciuti fisicamente inadatti in via permanente allo svolgimento delle mansioni attribuite al Corpo di Polizia Locale, ovvero quelli per cui viene accertata incompatibilità ambientale, devono essere trasferiti ed inquadrati in posti di qualifica corrispondente negli altri uffici comunali, in conformità alle disposizioni che regolano tali casi.

Art.25 – Mobilità

All'interno del Corpo vige il principio della piena mobilità.
Per la mobilità esterna si applicano le norme di legge e quelle previste dal CCNL.

Art.26 - Missioni ed operazioni esterne di Polizia Locale

Le missioni del personale del Corpo esterne al territorio di competenza, sono autorizzate dal Comandante:

- a) per fini di collegamento e rappresentanza ovvero per motivi di servizio comandato ;
- b) per soccorso in caso di calamità e disastri, per rinforzare altri corpi o servizi in particolari occasioni stagionali o eccezionali, purché esistano appositi piani o accordi tra le amministrazioni interessate. Di ciò va data preventiva comunicazione al Prefetto;
- c) a carattere contingente ed urgente per prestare soccorso in pubblici o privati infortuni o calamità, fermo restando l'obbligo al Comandante di darne tempestiva comunicazione al Sindaco e al Prefetto;
- d) per quant'altro disposto dal Comandante.

Le operazioni esterne di Polizia, di iniziativa dei singoli durante il servizio, sono ammesse esclusivamente in caso di flagranza dell'illecito commesso nel territorio di competenza, o degli enti associati.

Art.27 - Distacchi, comandi e rinforzi

Gli appartenenti al Corpo di Polizia Locale possono essere autorizzati a prestare servizio presso altri Enti nel rispetto di quanto previsto dall'art.7 della L.R. n.1/2005.

I distacchi e i servizi di ausilio per eventi straordinari dovranno essere determinati dal Comandante e purché i compiti assegnati siano inerenti alle funzioni di Polizia e la disciplina rimanga quella dell'organizzazione di appartenenza.

In tal caso l'ambito ordinario dell'attività è quello del territorio dell'Ente presso cui il personale sia stato comandato.

L'ente beneficiario del comando dovrà rimborsare al Comune se richiesto, il trattamento economico spettante al personale comandato, compresi i compensi per l'eventuale lavoro straordinario, nonché le relative indennità di missione in quanto dovute.

L'invio di personale della Polizia Locale come rinforzo di altri Corpi ai sensi della Legge n. 65/86, sono autorizzati con determinazione del Comandante alle condizioni sopra stabilite.

CAPITOLO V - NORME DI COMPORTAMENTO

Art.28 - Disciplina in servizio

La buona organizzazione e l'efficienza del Corpo si basano sul principio della disciplina la quale impone al personale il costante e pieno adempimento di tutti i doveri inerenti alle proprie mansioni, attribuzioni e grado; la stretta osservanza delle leggi, dei regolamenti, degli ordini e delle direttive ricevute; il rispetto della gerarchia e la scrupolosa ottemperanza dei doveri d'ufficio.

Art.29 - Dipendenza Gerarchica

Il personale del corpo è obbligato ad osservare ed eseguire gli ordini e le direttive impartite dai superiori gerarchici con prontezza, senso di responsabilità ed esattezza, nei limiti delle relative norme di legge e di regolamento nonché osservando scrupolosamente le disposizioni di servizio.

Il dipendente al quale venga impartito un ordine che non ritenga conforme alle norme in vigore deve, con spirito di leale e fattiva collaborazione, farlo presente a chi lo ha impartito dichiarandone le ragioni ed è tenuto ad eseguirlo se l'ordine è confermato per iscritto.

Ove all'esecuzione dell'ordine si frapponessero difficoltà ed inconvenienti e non fosse possibile ricevere ulteriori direttive, il dipendente può agire di propria iniziativa evitando, di arrecare, per quanto possibile, pregiudizi al servizio.

Di quanto sopra egli deve informare il superiore immediatamente, riferendo altresì dei risultati e di ogni altra conseguenza del suo intervento.

Il personale non deve comunque porre in essere atti o tenere comportamenti conseguenti alle direttive ed istruzioni impartite qualora i medesimi siano vietati dalla legge penale.

La posizione gerarchica dei singoli dipendenti, oltre che dal grado è determinata con riferimento alla maggiore anzianità di servizio.

Art.30 - Norme generali di condotta

Il comportamento in servizio del personale deve essere corretto, cortese, equanime, irreprensibile.

La collaborazione, il rispetto e la stima della collettività, fondamentale per una sempre migliore attuazione dei compiti istituzionali della Polizia Locale, devono essere obbiettivi sempre presenti.

Cessato il servizio comandato il personale deve mantenere un comportamento coerente con la dignità delle proprie funzioni.

Art.31 - Comportamento in servizio

Il personale deve prestare la propria opera nell'adempimento delle mansioni che gli sono affidate curando, con diligenza, in conformità delle norme vigenti e delle disposizioni e direttive impartitegli, l'interesse dell'Amministrazione.

Nei rapporti con i colleghi, qualunque sia la loro qualifica i dipendenti devono ispirarsi al principio di un'assidua e solerte collaborazione in modo da assicurare il più efficiente rendimento in servizio.

Nei rapporti con gli utenti, il comportamento del personale deve essere tale da instaurare un rapporto di fiducia e di collaborazione fra cittadini, Enti ed amministrazione di appartenenza.

In questo senso il contegno degli appartenenti al Corpo nell'esercizio delle loro funzioni deve essere fermo, dignitoso, alieno da qualsiasi familiarità, ma nel contempo sempre improntato a disponibilità e cortesia.

Art.32 - Doveri del Personale

In conformità con le norme generali il personale dovrà in particolare:

- non denigrare, con atti e parole l'amministrazione e i suoi componenti;
- usare l'autorità derivante dalla propria funzione, ma senza abusarne a proprio vantaggio;
- onorare sempre i debiti contratti e non contrarli mai né con persone equivoche o sospettate di reati , né con i dipendenti;
- evitare, anche al di fuori delle esigenze di servizio, di frequentare persone e luoghi che possano in qualche modo sminuire la dignità inerente alle funzioni svolte;
- considerarsi sempre disponibile per il servizio.

Art.33 - Il saluto

Il saluto, oltre che un dovere, costituisce una positiva testimonianza di cortesia tra pari grado, pari qualifica e verso i cittadini con i quali il personale si incontra per motivi di servizio.

Il personale è tenuto al saluto nei confronti dei superiori gerarchici. I superiori devono rispondere al saluto. Il saluto viene reso secondo le modalità previste per le Forze Armate.

Il personale che opera a bordo di veicoli, quello in servizio di scorta, ovvero quello impegnato nella regolazione del traffico è dispensato dall'obbligo del saluto.

Art.34 - Presentazione in servizio

Il personale ha l'obbligo di presentarsi in servizio all'ora stabilita, presso l'unità a cui è assegnato o sul posto fissato dalle disposizioni di servizio, in perfetto ordine sia nella persona, sia nel vestiario e nell'equipaggiamento ed armamento prescritti. E' suo dovere informarsi e controllare preventivamente l'orario, il servizio e le relative modalità.

Art.35 - Servizio a carattere continuativo

Nei servizi a carattere continuativo, con cambio sul posto, il personale che ha terminato il proprio turno:

- a) non deve allontanarsi fino a quando la continuità dei servizi non sia assicurata dalla presenza del personale che deve sostituirlo,
- b) deve consegnare al personale che lo sostituisce l'eventuale foglio di servizio con le prescritte annotazioni;
- c) deve riferire senza indugio, con apposita relazione, ai propri superiori, gli eventuali fatti verificatisi durante lo svolgimento del proprio turno di servizio che, per la loro natura, devono essere immediatamente segnalati.

Art.36 - Obbligo di reperibilità

Il Comandante o chi lo sostituisce, in relazione alla natura particolare delle funzioni ascritte devono risultare - l'uno o l'altro - sempre reperibili per le urgenti necessità di servizio.

Il personale è obbligato a rendersi reperibile secondo le disposizioni del Comando garantendo, se richiesta, la propria presenza nel più breve tempo e, comunque, secondo le norme contrattuali.

Art.37 -Sede di servizio

Salvo quanto previsto dalla legge e fatti salvi i casi di comprovata necessità, per particolari esigenze legate al servizio, al personale potrebbe essere imposto di prendere dimora nel territorio del Comune.

Art.38 - Segreto d'Ufficio e riservatezza

Il personale è tenuto alla più rigorosa osservanza del segreto d'ufficio, e non può fornire a chi non ne abbia diritto, anche se si tratti di atti non segreti, notizie relative ai servizi d'istituto, a pratiche o provvedimenti e operazioni di qualsiasi natura.

La divulgazione delle notizie di interesse generale che non debbono ritenersi segrete, concernenti l'attività dell'ufficio, servizio d'istituto, provvedimenti ed operazioni di qualsiasi natura, è autorizzata dal Comandante in osservanza di eventuali specifiche direttive dell'Amm.ne ed in ossequio alle normative vigenti.

Art.39 - Cura della persona

Il personale deve avere particolare cura della propria persona e dell'aspetto esteriore, al fine di evitare giudizi negativi, che possano arrecare pregiudizio al prestigio e al decoro del Corpo e dell'Amministrazione che rappresenta.

E' vietato variare la foggia dell'uniforme. E' altresì vietato usare orecchini, collane ed altri monili che possano, alterare l'aspetto formale dell'uniforme.

Art.40 - Uso, Custodia e Conservazione di Armi, Attrezzature e Documenti

Il personale è responsabile della custodia e conservazione di armi, munizioni, mezzi, attrezzature, materiali e documenti affidatigli per ragioni di servizio o di cui venga comunque in possesso.

E' pertanto tenuto ad osservare la massima diligenza nel rispetto delle disposizioni ricevute.

Eventuali danneggiamenti, deterioramenti, sottrazioni o smarrimenti devono essere immediatamente, salvo casi di forza maggiore, segnalati per iscritto ai propri superiori.

Art.41 - Guida veicoli

Il Comandante affida agli appartenenti al Corpo, muniti del titolo abilitante richiesto, la guida dei veicoli.

L'incarico non può essere rifiutato senza grave e giustificato motivo.

Tutto il personale è tenuto ad apprendere l'uso degli strumenti e delle apparecchiature tecniche che vengono utilizzate per le necessità del servizio.

Qualora occorressero particolari abilitazioni o corsi di apprendimento, le spese relative faranno carico all'amministrazione comunale.

CAPITOLO VI - NORME DI ESECUZIONE DEI SERVIZI

Art.42 - Ordine di servizio

Ai fini del raggiungimento delle finalità istituzionali, nonché per l'esercizio delle specifiche attribuzioni, ex art. 9 della legge 7.3.1986 n. 65, il Comandante o chi delegato dispone gli ordini di servizio giornalieri, emanati di norma settimanalmente, indicando per ciascun dipendente: turno orario, posto di lavoro, modalità di espletamento del servizio.

Disposizioni particolari e programmi di lavoro, possono essere indicati sullo stesso ordine di servizio giornaliero ovvero su foglio separato consegnato al dipendente incaricato, oppure, in caso di necessità, essere impartiti verbalmente.

Gli appartenenti al Corpo hanno l'obbligo di prendere visione degli ordini di servizio al momento dell'emanazione, nonché di visionarli giornalmente per informarsi riguardo ad eventuali variazioni od aggiornamenti.

Essi devono attenersi alle modalità indicate ed alle istruzioni impartite sia in linea generali sia per il servizio specifico.

Art.43 - Obbligo di intervento, rapporto e consegna atti

Restando fermo l'espletamento dei doveri derivanti dalla qualifica di agente od ufficiale di Polizia Giudiziaria, gli appartenenti al Corpo hanno l'obbligo di intervenire per tutti i compiti derivanti dalle funzioni Istituzionali.

L'intervento diviene prioritario od esclusivo nei punti indicati, con ordine, anche verbale, dal superiore gerarchico, ovvero stabiliti nell'ordine di servizio o nel programma di lavoro assegnato.

Fatte salve le competenze di Polizia Giudiziaria in ordine a fatti di natura penale, e salvo casi eccezionali ed urgenti, gli appartenenti al Corpo, sono esclusi dall'obbligo d'intervento per i compiti riservati, dal Comando, a particolari strutture del Corpo opportunamente attrezzate, o incaricate.

Nel caso in cui l'intervento del singolo non sia possibile o non possa avere effetti risolutivi, il dipendente richiede l'ausilio di altro personale o servizi specializzati in materia.

In caso di incidente stradale o qualunque altro genere di infortunio, il primo intervento è sempre obbligatorio.

Oltre ai casi in cui è previsto la stesura di verbali o di rapporti specifici, il dipendente deve redigere sempre, per gli interventi più rilevanti che possono lasciare conseguenze o per i quali è prevista la necessità o l'opportunità di una futura memoria una specifica annotazione di servizio sull'attività svolta.

Al fine di raccogliere i dati necessari per gli adempimenti di cui all'ari. 51 tutti gli Agenti in servizio esterno compilano giornalmente, alla fine del proprio turno, un rapporto riassuntivo del servizio effettuato.

Congiuntamente al rapporto di cui al comma precedente, dovranno essere consegnati al Comando tutti gli atti (verbali amministrativi, rapporti giudiziari, informative evase, segnalazioni, rapporti inerenti sinistri, ecc.) redatti durante il turno di servizio. Degli atti eventualmente non completati (es. rapporti di sinistri), dovrà essere comunque consegnato pro - memoria riportante le notizie essenziali. Gli atti di Polizia Giudiziaria non soggetti ad inoltra alla competente A.G. entro precisi termini di legge, dovranno essere comunque consegnati al Comando entro 96 ore dall'accertamento.

Ogni mattina i responsabili dei reparti trasmettono al Comando, un succinto rapporto dei fatti avvenuti nelle ultime 24 ore, con particolare riguardo ai servizi ed ai compiti speciali loro assegnati.

Art.44 - Polizia di Quartiere

Per il controllo del territorio può essere istituito il Distaccamento di quartiere che garantisce la presenza della Polizia Locale nella zona assegnata. Conseguentemente, con provvedimento del Comandante a seconda dei periodi e secondo le esigenze di servizio, il territorio del comune può essere suddiviso in zone.

Art.45 - Collegamento dei servizi via radio

Tutto il personale in servizio esterno, di norma, è collegato con apparecchi radio – ricetrasmittenti.

Il personale, al momento di iniziare il turno di servizio, deve effettuare una prova di trasmissione - ricezione con l'apparecchio in dotazione. Durante il servizio dovrà essere periodicamente controllato lo stato di efficienza dell'apparato.

Qualsiasi malfunzionamento rilevato dovrà essere segnalato, in forma scritta, al Comando. Le comunicazioni via radio dovranno avvenire in modo conciso, limitandosi alle informazioni essenziali ed evitando, in ogni caso, di tenere occupata la frequenza per un tempo eccessivo.

Le disposizioni via radio o cellulare ricevute dalla Centrale Operativa sono prioritarie rispetto a quelle precedentemente assegnate.

Art.46- Efficacia dei Servizi

Il Comandante, periodicamente, informa il Sindaco dei risultati ottenuti al fine di evidenziare la piena concordanza dell'azione del Corpo con gli obiettivi e le scelte degli Organi istituzionali e lo informa tempestivamente di ogni situazione anomala che interessi il funzionamento dell'apparato istituzionale e di ogni altra situazione degna di essere portata a conoscenza degli Organi istituzionali.

Art.47 – Obblighi di intervento

Data la particolarità della funzione svolta il personale di P.L. in virtù delle qualifiche possedute, per le attività di Polizia Giudiziaria, Pubblica Sicurezza e Polizia Stradale, deve ritenersi in attività di servizio, oltre che nei periodi comandati, permanentemente nell'arco delle 24 ore.

CAPITOLO VII - RIPOSI - CONGEDI E ASSENZE

Art.48 - Orari e turni di servizio

Per gli appartenenti al Corpo di Polizia Locale l'orario ordinario di servizio comandato è determinato ai sensi della vigente normativa, da ripartirsi nell'arco temporale che si renda necessario in base alle esigenze di servizio e ferme restando le disposizioni normative in vigore, senza soluzione di continuità

Il Comandante e, solo in caso di sua sostituzione, chi lo sostituisce, non osservano un orario prefissato.

Rientrano nell'orario di servizio comandato le ore utilizzate per l'istruzione professionale.

Quando necessità eccezionali o esigenze di servizio lo richiedono, il personale è tenuto a prestare la propria opera anche con articolazioni orarie diverse da quelle normalmente svolte, anche eccedendo il limite delle ore giornaliere previste, o con turni di servizio diversi.

In questi casi la prestazione eccedente le ore ordinarie sarà compensata come lavoro straordinario, ovvero se richiesto, con recupero orario, ovvero retribuito attraverso altre forme previste dalla legge.

L'attività del Corpo Polizia Locale, può coprire l'intero arco delle 24 ore.

Art.49 - Riposo settimanale - Festività

I riposi settimanali sono programmati a cura della struttura di appartenenza, contemperando per quanto possibile le esigenze del personale con quelle di servizio.

Qualora, per motivi di servizio, il riposo settimanale non venga effettuato, è recuperato, di norma, entro quindici giorni.

Art.50 - Ferie

Il Comandante, tenuto conto delle esigenze del servizio e possibilmente delle richieste del personale, autorizza, annualmente, i turni di congedo ordinario.

Di norma il numero di personale assente non deve superare un sesto delle forze effettive globali del Corpo.

Il congedo ordinario è concesso dal Comandante e, per motivi urgenti di servizio, dallo stesso può essere sospeso, a spese dell'Amministrazione se e quando previste da Leggi e Regolamenti e dal CCNL.

Il personale, durante il periodo di congedo ordinario, è tenuto a comunicare al Comando ove è rintracciabile.

Salvo i casi di assoluta necessità dimostrabili, preso atto delle problematiche e/o delle turbative che si potrebbero verificare nell'erogazione del servizio, in certi periodi dell'anno potrà essere sospesa la concessione di godimento di congedo ordinario.

Art.51 - Congedo straordinario – Aspettativa

Per la concessione del congedo straordinario e dell'aspettativa, si fa riferimento a quanto previsto dalle norme vigenti e dai contratti collettivi.

Art.52 - Permessi – Recuperi

Al dipendente possono essere concessi, per particolari esigenze personali, ed a domanda, dal Comando, brevi permessi di durata non superiore alla metà dell'orario giornaliero.

I permessi complessivamente concessi non possono eccedere le 36 ore nel corso dell'anno.

Art.53 - Obbligo dell'avviso in caso di assenza

Il personale che, per qualsiasi motivo, non può assumere regolare servizio, deve darne comunicazione, anche telefonica, almeno un'ora prima dell'orario stabilito di inizio del proprio turno, al Comando, che disporrà per gli opportuni accertamenti e provvedimenti di competenza.

CAPITOLO VIII - INABILITÀ FISICA - MALATTIE - ASSISTENZA PREVIDENZA

Art.54 - Temporanea inabilità fisica

In caso di temporanea inabilità fisica per motivi di salute, gli appartenenti al Corpo possono essere esclusi, per il periodo di tempo necessario al recupero dell'efficienza, da determinati servizi, a seguito di certificazione medica motivata rilasciata dalle competenti AA.SS.LL e verifica del medico del lavoro competente alla sorveglianza sanitaria.

Art.55 - Malattie contratte in servizio o dipendenti da causa di servizio

Sono riconosciute come dipendenti o aggravate per cause di servizio le lesioni traumatiche e le malattie riportate in servizio o per causa di esso.

Durante il periodo di malattia riconosciuta come contratta in servizio o comunque dipendente da cause di servizio, saranno corrisposte agli appartenenti al Corpo di Polizia Locale le intere competenze escluse però le indennità connesse all'obbligo della presenza in servizio.

Art.56 - Visite Mediche di controllo

Le visite mediche di controllo sulle assenze dal servizio per malattia del personale sono espletate dalle AA.SS.LL. alle quali spetta la competenza esclusiva di tali accertamenti.

Art.57 - Assistenza e previdenza

E' fatto obbligo all'Ente di appartenenza di dotarsi di un regolamento per l'applicazione dell'art. 208 del D.lgs 30 aprile 1992 n. 285 al fine di destinare quota parte dei proventi derivanti dalle sanzioni alla costituzione di fondi per la previdenza e l'assistenza per gli appartenenti al Corpo di Polizia Locale ai sensi dell'art. 9 comma 2 della legge Regionale n. 1 del 25.01.2005.

CAPITOLO IX - FORMAZIONE - AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE ADDESTRAMENTO FISICO

Art.58 - Formazione di base per Agenti

I vincitori dei concorsi per posti di Agente sono tenuti a frequentare, nel periodo di prova, specifici corsi di formazione di base.

I corsi sono completati successivamente da un periodo di addestramento nei servizi operativi del Corpo.

Un giudizio negativo sarà valutato ai fini della conferma in ruolo.

Art. 59 - Qualificazione professionale per gli addetti al Coordinamento e Controllo

I vincitori di concorso per addetto al coordinamento e controllo, sono tenuti a frequentare specifici corsi di qualificazione professionale.

Art. 60 - Altri Corsi di istruzione professionale

Tutti gli Agenti sono addestrati al Pronto Soccorso sul posto ed alla pratica della difesa personale.

Gli appartenenti al Corpo di Polizia Locale possono frequentare corsi di lingua, appositamente organizzati presso Istituti specializzati, al fine di acquisire una conoscenza sufficiente a tenere una corretta e completa conversazione nella lingua straniera.

Art. 61 - Aggiornamento professionale

L'aggiornamento professionale viene assicurato periodicamente all'interno del Corpo mediante lezioni e riunioni di addestramento, dedicate alla conoscenza di nuove disposizioni legislative, amministrative e tecniche nelle materie di lavoro di rilevante importanza.

L'aggiornamento viene perseguito anche mediante l'organizzazione, ovvero con la partecipazione, di seminari e di giornate di studio.

La formazione degli addetti alla Polizia Locale, comunque, viene effettuata in conformità della normativa che disciplina la materia (art.6 Legge 65/1986).

Art. 62-Addestramento fisico

Il Comandante favorisce la pratica dell'attività sportiva da parte del personale, compatibilmente con le esigenze di servizio.

CAPITOLO X - UNIFORMI - ARMI - DOTAZIONI

Art. 63- Uniforme di servizio

L'Amministrazione fornisce, nelle forme previste dalle normative, l'uniforme di servizio e quanto necessita ai sensi dell'art.70 lettera c, per gli appartenenti al Corpo di Polizia.

Le caratteristiche delle uniformi sono quelle previste dalle disposizioni vigenti e successive modifiche ed integrazioni.

La "Tabella Vestiario" determina la quantità ed i periodi delle forniture.

Le modalità con cui i capi delle uniformi, gli accessori, i distintivi anche di grado, devono essere indossati, sono stabiliti con determina del Comandante.

Art. 64 - Cura dell'Uniforme

L'Uniforme deve essere indossata con priorità, dignità e decoro.

Non è consentito al personale in divisa di portare capi di vestiario, accessori ed altri oggetti non forniti dall'Amministrazione Comunale, né alterare il proprio equipaggiamento.

E' fatto divieto al personale di indossare la divisa, o parti di essa, comunque in luoghi circostanze o per l'esecuzione di lavori e incombenze non conformi al suo decoro.

La consegna dei capi di vestiario facenti parte dell'uniforme, dovrà essere registrata in apposita scheda personale nella quale sarà indicato il momento temporale della consegna ed il periodo d'uso relativo.

I capi di vestiario dovranno essere custoditi con la massima diligenza.

In caso di deterioramento imputabile a negligenza, si applicheranno i provvedimenti disciplinari previsti per la negligenza in servizio.

Art. 65 - Servizio in Uniforme ed eccezioni

Gli appartenenti al Corpo di Polizia Locale prestano, normalmente, tutti i servizi di istituto in uniforme.

È esonerato dall'obbligo di indossare l'uniforme il Comandante salvo che nelle circostanze dallo stesso ritenute opportune.

L'attività di servizio può essere svolta in abito civile solo nei seguenti casi:

- a) per i servizi indicati dal Comando la cui natura richiede l'abito civile;
- b) in momenti eccezionali in cui l'uso della divisa può essere inopportuno, approvati di volta in volta dal Comandante;
- c) quando la natura del servizio richieda di indossare abiti o fogge particolari.

Art. 66 - Gradi e distintivi

I distintivi di grado inerenti al ruolo, alle qualifiche funzionali e/o all'anzianità di servizio degli appartenenti al Corpo sono quelli stabiliti con provvedimenti attuativi del Comandante.

Sull'uniforme possono essere portate dai singoli appartenenti, i distintivi, le decorazioni al valor civile e militare, applicate secondo le consuete modalità d'uso o le onorificenze, riconosciute dallo Stato Italiano e, previa autorizzazione del Comandante, distintivi attestanti particolari specializzazioni.

Art. 67 - Arma d'ordinanza

Gli appartenenti al Corpo di Polizia Locale sono dotati dell'arma individuale di ordinanza, secondo quanto disposto dalle specifiche normative in materia

L'arma deve essere portata secondo le norme previste dal Regolamento Speciale. Essa può essere impiegata soltanto nei casi in cui l'uso è legittimato dalla Legge Penale.

Gli agenti vengono addestrati all'uso dell'arma durante il corso iniziale di formazione professionale.

Gli appartenenti al Corpo compiono periodicamente le esercitazioni di tiro al poligono ai sensi di legge.

L'arma deve essere sempre tenuta in ottimo stato di manutenzione dall'assegnatario, che deve, altresì impedirne il deterioramento, la perdita o la sottrazione; a tal fine saranno compiuti periodici controlli da parte del Comandante o di suo incaricato. Quanto precede si applica anche in caso di dotazione di armi di reparto.

Art 68 -Tessera di Riconoscimento

Gli appartenenti al Corpo sono muniti di una tessera di riconoscimento fornita dall'Amministrazione che certifica l'identità, il grado e la qualifica della persona nonché gli estremi del provvedimento di assegnazione dell'arma di cui all'Art.6 - 4° comma - del D. M. 04.03.87 n. 145.

Tutti gli appartenenti al Corpo, devono sempre portare con sé la tessera di riconoscimento.

La tessera deve sempre essere mostrata a richiesta e, prima di qualificarsi, nei casi in cui il personale operi in abito civile.

La tessera viene ritirata, a cura del Comando, in caso di cessazione o di sospensione dal servizio.

Il personale deve conservare con cura il documento e denunciarne immediatamente, al Comando, l'eventuale smarrimento.

Art. 69 - Placca di servizio

Al personale del Corpo è assegnata una placca di servizio recante il numero di matricola, il cui modello è quello previsto dalle disposizioni vigenti e successive modifiche ed integrazioni, da portare all'altezza del petto, nella parte sinistra dell'indumento, esternamente all'uniforme. Altra placca identica deve accompagnare sempre la tessera di cui al precedente articolo se il personale è in abito civile.

Il personale deve conservarla con cura e denunciarne immediatamente, al Comando, l'eventuale smarrimento.

Art. 70- Strumenti operativi e veicoli in dotazione

Le caratteristiche degli strumenti operativi e dei veicoli in dotazione al Corpo sono disciplinati dalle disposizioni vigenti e successive modifiche ed integrazioni.

Gli strumenti, i veicoli e le apparecchiature tecniche vengono assegnati anche in dotazione ai reparti, o ai singoli individui.

Il consegnatario ne ha la responsabilità ed è tenuto ad usarli e/o farli usare correttamente al fine del servizio ed a conservarli in buono stato, segnalando ogni necessità di manutenzione.

Art. 71 - Uso e manutenzione dei veicoli in dotazione

I veicoli in dotazione al Corpo devono essere utilizzati solo per ragioni di servizio o quando ne sia giustificato l'impiego.

Il Comando dispone per la buona conservazione, la manutenzione e l'uso dei veicoli. Alla guida dei veicoli è adibito il personale in possesso della patente di guida richiesta.

E' competenza del personale assegnatario di curare la regolare pulizia e la piccola manutenzione dei mezzi in consegna, per mantenerli in costante efficienza e decoro.

Ogni guasto individuato o manchevolezza riscontrata deve essere comunicata prontamente al Comando.

I danni o i guasti causati ai veicoli per colpa od incuria dei consegnatari sono fatti riparare a cura dell'Amministrazione e la relativa spesa deve essere loro addebitata, impregiudicati gli eventuali provvedimenti disciplinari.

I veicoli devono, di regola, essere guidati solo dal personale che li ha in consegna; comunque per ogni servizio eseguito si deve registrare, in apposito foglio di marcia l'indicazione del giorno, orario e motivo dell'effettuato servizio, dei prelievi di carburante, dell'itinerario e della percorrenza chilometrica, delle eventuali persone trasportate e di ogni altro dato necessario ai fini di un efficace controllo dell'uso del mezzo di trasporto, da parte di chiunque conduca i mezzi.

E' fatto divieto ai conducenti dei veicoli di oltrepassare i confini del territorio di competenza, senza la preventiva autorizzazione del Comandante, salvi i casi di cui all'Art. 26 del presente Regolamento.

Il Comandante dispone periodici controlli dei fogli di marcia dei veicoli, in aggiunta a quelli costanti esercitati dal diretto responsabile della Struttura cui il mezzo è assegnato.

TITOLO II - PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI, ENCOMI - NORME FINALI

CAPITOLO XI - ENCOMI – PUNIZIONI

Art. 72 - Encomi ed Elogi

Gli appartenenti al Corpo che si siano distinti per atti eccezionali di merito, di abnegazione e di coraggio, possono essere premiati, avuto riguardo all'importanza dell'attività svolta e degli atti compiuti, come segue:

- a) elogio scritto del Comandante;
- b) encomio semplice del Sindaco;
- c) encomio solenne deliberato dal Consiglio Comunale;
- d) proposta di una ricompensa al valore civile, da rilasciarsi da parte del Ministero dell'Interno, per atti di particolare coraggio e sprezzo del pericolo.

Gli elogi, gli encomi e le proposte di ricompensa al valore civile comportano la citazione nell'ordine del giorno e sono registrati nello stato di servizio dell'interessato.

I riconoscimenti di cui sopra possono costituire titolo nei concorsi interni e pubblici.

Può essere concesso, congiuntamente all'elogio o all'encomio, un premio in denaro, nel rispetto dei CCNL e se previsto dal CID.

Art. 73 - Sanzioni Disciplinari

Il personale che, con azioni od omissioni, viola doveri specifici o generici di servizio o tiene comunque un comportamento non conforme alla qualifica rivestita, incorre, ove, il fatto non assuma rilevanza penale, nelle sanzioni disciplinari previste dalle norme vigenti.

CAPITOLO XII - FESTA DELLA POLIZIA - NORME FINALI

Art. 74- Festa annuale del Corpo di P.L.

L'anniversario della Fondazione del Corpo di Polizia Locale è fissato alla data del 20 gennaio di ogni anno.
La ricorrenza sarà solennizzata con cerimonia predisposta dal Comando.

Il personale che abbia prestato servizio nella Polizia Locale per almeno venti anni e da questa sia stato posto in pensione, può beneficiare , previa comunicazione al Comandante del Corpo, della partecipare alla suddetta cerimonia, ovvero ad altre cerimonie , in uniforme di ordinanza. Per tutto il periodo che dette persone indossano l'Uniforme sono soggette all'osservanza del presente Regolamento e/o alle disposizioni impartite dal Comandante del Corpo. L'acquisto dei capi di vestiario che si rendessero necessari per adeguamento dell'Uniforme alle eventuali nuove disposizioni sono a carico del suddetto personale pensionato. L'inosservanza di quanto precede, ovvero l'uso improprio dell'uniforme o l'uso in circostanze e luoghi che potrebbero arrecare pregiudizio al Corpo, comporta la sospensione, ovvero la revoca, con provvedimento del Comandante, del beneficio de quo.

Art. 75 - Scorte d'onore

Le scorte d'Onore sono ordinate di volta in volta, dal Comandante, e rendono onore ai simboli ed alle persone per i quali sono state comandate.

Art. 76 – Bandiera

Il Corpo di Polizia Locale ha una propria Bandiera.

Quando partecipa a cerimonie, parate od altre manifestazioni, la Bandiera è scortata, di norma, da due Agenti oltre l'alfiere.

Art. 77 - Patrocinio legale

L'Ente, anche a tutela dei propri diritti ed interessi, ove si verifichi l'apertura del procedimento di responsabilità civile e penale nei confronti di un suo dipendente per fatti od atti direttamente connessi all'espletamento del servizio e all'adempimento dei compiti d'ufficio, assumerà a proprio carico, a condizione che non sussista conflitto d'interesse, ogni onere di difesa come previsto dalle norme di legge e di contratto.

Art. 78 - Norme finali

Copia del presente Regolamento sarà comunicato al Ministero dell'Interno per il tramite del Commissario di Governo.

Con l'entrata in vigore del presente regolamento sono revocate tutte le norme con esso in contrasto.
E' altresì abrogato il precedente regolamento del Corpo di Polizia Municipale approvato con delibera Consiliare n. 5 del 24 gennaio 2005

Allegato – A- tabelle vestiario e materiali a consumazione

Art. 1

Il vestiario riportato nelle tabelle, previsto per la divisa invernale ed estiva, viene consegnato agli operatori di P.L. ogni due anni, tranne il cappotto e l'impermeabile che verrà consegnato ogni 4 anni, inoltre gli operatori dovranno essere dotati di materiali e vestiario a consumazione.

Divisa estiva

Capi vestiario	Dotazione
Berretto o cappello + foderine	2
Giacca	1
Pantaloni o gonna	2
Camicia celeste	4
Cravatta blu	2
Giubbino estivo in goretex	1 ogni 4 anni
Scarpe	1
Stivale moto estivo	1
Cintura bianca con spallaccio	1
Cintura bianca in canapa	1
Guanti cotone bianco	2
Maglione operativo	1
Guanti di pelle per ufficiali	1
Calze lunghe di cotone e collant	4

Divisa invernale

Capi vestiario	Dotazione
Berretto o cappello + foderine	2
Giacca	1
Pantaloni o gonna	2
Camicia bianca	4
Cravatta nera	2
Stivale moto	1
Scarponcino goretex o Scarpe basse	1
Cintura bianca con spallaccio	1
Cintura nera in pelle	1
Guanti goretex	1
Giaccone nero in goretex	1
Guanti di pelle per ufficiali	1
Calze lunghe di cotone e collant	4
Falsetto di lana a v	1
Maglione nero a collo alto	2
Maglione operativo	1
Cappotto	1 ogni 4 anni
Impermeabile	1 ogni 4 anni

Materiale a consumazione

Capi vestiario	Dotazione
Borsello portacarte bianco	1
Pantalone impermeabile goretex	1
Fischietto	1
Indumenti alta visibilità kit	1
Cordelline	1
Placca pettorale e tessera di riconoscimento	2
Alamari per giacca-cappotto-camicia-fregi per cintura e berretto	2
Distintivi di grado e tubolari	3
Stivali neri in gomma	1
Casco bianco per motociclisti	1
Guanti da motociclista	1
Guanti bianchi	2
Alta uniforme	1
accessori per armamento	1
Manette	1
Accessori ricamati	2